

**UNIVERSITA' DI PISA**  
**LUNGARNO PACINOTTI 43,44**  
**PISA**

Opere:  
**Foresteria dell'Università di Pisa**  
**Presso Ex Monastero Benedettine**  
**Lungarno S. Sonnino 15/16**  
**PISA**

Elaborato:

Oggetto:

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E**  
**ATTREZZATURE DI BASE**

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER GLI ARREDI E LE**  
**ATTREZZATURE DI BASE**

Il Tecnico

Arch. Barbara Billi

**INDICE**

Art. 1- Oggetto del contratto

Art. 2- Oneri ed obblighi a carico dell'aggiudicatario

Art. 3- Verifiche sui prodotti

Art. 4- Variazioni in corso d'opera

Art. 5- Istruzioni - prescrizioni

Art. 6- Accettazione – Qualità ed impiego dei materiali e forniture

Art. 7- Difetti delle forniture

Art. 8- Penali

Art. 9- Tempi di consegna della fornitura

Art. 10- Controllo del quantitativo

Art. 11- Modalità di collocamento in opera

Art. 12- Norme di sicurezza

Art. 13- Collaudo - Manutenzione

Art. 14- Qualità e provenienza dei materiali

Art. 15- Elenco delle quantità e caratteristiche degli articoli da fornire

## **ARTICOLO 1 OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente capitolato prestazionale ha per oggetto la fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature di base per la Foresteria dell' Università di Pisa, ubicata in Pisa, Lungarno Sonnino, in particolare per le camere, i servizi igienici, i locali reception e uffici, le aree comuni di soggiorno e lettura. Le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche indicate nel presente capitolato e al progetto degli arredi e delle attrezzature di base (Allegati A, B, C, D).

Sono a carico dell' aggiudicatario: l'assistenza tecnica, l'installazione ed ogni altro onere necessario a consegnare l'opera in perfetta condizione d'uso.

Il contratto è comprensivo, inoltre, per la durata della concessione della Foresteria, di gratuita manutenzione di cui al successivo art. 13.

Trattandosi di fornitura e posa in opera presso strutture attualmente in fase di ristrutturazione e non adibite ad alcuna attività, non sono previsti oneri per interferenze.

Il presente capitolato costituisce parte integrante del capitolato speciale d'oneri per l'affidamento in concessione ai fini ricettivi della Foresteria universitaria.

## **ARTICOLO 2 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL' AGGIUDICATARIO**

Saranno a carico dell' aggiudicatario gli oneri e gli obblighi seguenti:

- la fornitura, il trasporto, la consegna ed il montaggio degli arredi oggetto della concessione;
  - l'idonea predisposizione del luogo d'intervento compresa la protezione di parti che potrebbero deteriorarsi o rovinarsi o essere oggetto di furti;
  - il collaudo statico e funzionale degli arredi;
  - eventuali modifiche agli impianti (elettrici e idraulici) dovranno essere a carico dell'operatore economico e dovranno essere certificate;
  - eventuali interventi di assistenza muraria, elettrica ed impiantistica;
  - lo sgombero ed il trasporto degli imballi a discariche autorizzate;
  - la pulizia completa dei locali interessati dalla fornitura e delle parti comuni;
  - la presentazione all'atto della stipula del contratto del programma dettagliato della fornitura e posa in opera;
  - eventuali prove e/o verifiche da eseguirsi sui materiali e manufatti;
  - la presentazione della certificazione di conformità degli arredi e delle forniture alle norme vigenti.
- All'aggiudicatario è fatto obbligo dell'osservanza delle norme sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro anche in ordine a quanto previsto dall' art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'aggiudicatario dovrà inoltre tenere presente che è a suo carico anche quanto di seguito indicato:

- 1) Applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle diverse fasi delle lavorazioni richieste dalla fornitura e posa in opera delle attrezzature e fino alla data del collaudo, dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i medesimi, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche, integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per categoria venga successivamente stipulato.
- 2) formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, la delimitazione del cantiere stesso, secondo quanto verrà richiesto dal Direttore dell'esecuzione nonché la pulizia e la manutenzione di esso cantiere, in modo da rendere sicuro il transito delle

- persone addette ai lavori stessi.
- 3) esecuzione a sue spese, presso Istituti incaricati di tutte le esperienze che verranno in ogni tempo ordinate dal Direttore dell'esecuzione sui materiali impiegati, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi;
  - 4) l'aggiudicatario dovrà provvedere a sue totali cure e spese e sotto la sua completa responsabilità al ricevimento in cantiere, lo scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere od a piè d'opera, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione. I danni che per cause dipendenti dalla sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'aggiudicatario.
  - 5) L'aggiudicatario è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati per fatto dai propri dipendenti alle opere dell'edificio e di quelli causati alle cose e alle persone durante le fasi di consegna e sgombero dei materiali e dal cantiere.
  - 6) Entro cinque giorni dal verbale di ultimazione, l'aggiudicatario dovrà completamente sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

### **ARTICOLO 3 VERIFICHE SUI PRODOTTI**

L'Università si riserva il diritto di effettuare a campione verifiche di conformità dei prodotti. Tutti i beni dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi alle normative o ad altre disposizioni internazionali riconosciute ed, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi, con particolare riferimento alla sicurezza degli utilizzatori.

### **ARTICOLO 4 VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA**

L'importo complessivo della fornitura può essere ridotto o aumentato fino ad un massimo del 20% da parte dell'Università, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'operatore economico possa sollevare eccezioni o pretendere indennità. I prezzi unitari saranno quelli della lista delle forniture predisposta dall'Università ed adeguatamente compilata ed offerta in sede di gara dall'aggiudicatario. Non sono ammesse da parte dell'aggiudicatario modifiche al progetto o prestazioni o forniture di qualsiasi genere non previste dal presente capitolato e diverse da quanto offerto in sede di gara.

Non sono considerate varianti le modifiche disposte dall'Università, o proposte dall'aggiudicatario ed approvate dall'Università, per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

### **ARTICOLO 5 ISTRUZIONI - PRESCRIZIONI**

Il Gestore nell'eseguire la fornitura in conformità del contratto, dovrà uniformarsi alle istruzioni e prescrizioni che saranno comunicate dall'Università.

L'aggiudicatario non potrà mai rifiutarsi di dare esecuzione immediata agli ordini ricevuti, salvo il diritto di formulare, le osservazioni che riterrà di suo interesse.

L'accettazione senza osservazioni degli ordini suddetti privi delle indicazioni relative ai compensi, equivale al riconoscimento da parte dell'aggiudicatario del fatto che le opere richieste sono contrattualmente a suo carico.

## **ARTICOLO 6**

### **ACCETTAZIONE – QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI E FORNITURE**

I materiali e le forniture dovranno corrispondere alle prescrizioni delle specifiche tecniche, essere della migliore qualità, ben lavorati e rispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati e potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte dell'Università.

Il Direttore dell'esecuzione potrà rifiutare in qualunque momento i materiali e le forniture che non siano conformi alle condizioni del contratto e l'aggiudicatario dovrà tempestivamente rimuoverli e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'operatore economico aggiudicatario non effettuasse tale rimozione, l'Università potrà provvedervi direttamente a spese dell'aggiudicatario medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'autorità.

Qualora si accerti che le forniture e i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, si provvederà a norma dell'art.7.

L'accettazione dei materiali e delle forniture in genere da parte del Direttore dell'esecuzione non pregiudica il diritto, in qualsiasi momento, anche dopo la posa in opera e fino ad avvenuto collaudo, di rifiutare i materiali e gli eventuali lavori eseguiti con essi, ove non sia riscontrata la piena rispondenza alle condizioni contrattuali; inoltre, l'operatore economico aggiudicatario rimane sempre unico garante e responsabile della riuscita della fornitura anche per quanto può dipendere dai materiali impiegati nella esecuzione della fornitura stessa.

Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti dell'Università in sede di collaudo. Qualora, senza opposizione dell'Università, l'aggiudicatario, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelli prescritti o di una lavorazione più accurata, ciò non dà diritto ad aumento di prezzi ed il valore sarà determinato come se i materiali avessero le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti dal contratto. Se, invece, sia ammessa dall'Università qualche scarsità nelle dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualità ovvero una minore lavorazione, il Direttore dell'esecuzione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, può applicare un'adeguata riduzione di valore in sede di contabilizzazione, salvo l'esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

Il Direttore dell'esecuzione potrà disporre tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali: le spese relative saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

## **ARTICOLO 7**

### **DIFETTI DELLE FORNITURE**

L'aggiudicatario dovrà rimuovere e sostituire, a propria cura e spese, le forniture che il Direttore dell'esecuzione riconosca eseguite senza i requisiti di qualità e di lavorazione richiesti e/o offerti in sede di gara o con materiali per qualità, misura o peso diversi da quelli prescritti, salvo formulare riserva ove non ritenesse giustificate le imposizioni ricevute.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi, nei termini stabiliti dal Direttore dell'esecuzione all'ordine ricevuto, l'Università avrà la facoltà di procedere direttamente o a mezzo di terzi alla rimozione e alla sostituzione delle forniture suddette addebitando nella contabilità delle forniture la relativa spesa sostenuta ed escludendo dalla contabilità l'importo delle forniture difettose o non corrispondenti alle caratteristiche.

La sostituzione delle forniture, perfezionamenti e rifacimenti prescritti, dovrà essere disposta in tempo utile a che le parti possano congiuntamente in contraddittorio o separatamente provvedere alla documentazione che riterranno più opportuna.

Tutte le spese incontrate per il rifacimento delle opere contestate, nonché quelle inerenti alla vertenza ed alla precostituzione delle prove, saranno – in ultimo – a carico della parte soccombente.

#### **ARTICOLO 8 PENALI**

Per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo rispetto ai termini indicati per la consegna dei beni sarà applicata, mediante formale diffida, una penale pari al 10/100 (uno per mille) del valore complessivo dell'offerta, salvo risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Nel caso in cui l'Università accetti un adempimento parziale, la penale di cui al precedente comma è commisurata al prezzo relativo ai beni, programmi e servizi non consegnati o non messi in funzione.

Le penali di cui ai due commi precedenti si applicano anche in caso di ritardi intervenuti per la risoluzione di eventuali anomalie riscontrate, non imputabili all'Università ovvero a forza maggiore o caso fortuito, durante il periodo di gratuita manutenzione di cui all'art.13 del presente capitolato.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora la fornitura non sia eseguita a regola d'arte e/o con materiali difformi, l'Università applicherà una penale pari a Euro 100,00 (cento euro virgola zero centesimi) per ogni infrazione.

#### **ARTICOLO 9 TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA**

Il termine di consegna della fornitura è previsto entro 90 (novanta) giorni dal verbale di consegna dell'immobile all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario deve sottoporre al Direttore dell'esecuzione all'atto della stipula del contratto o, in caso di esecuzione anticipata della concessione, entro 10 giorni dal ricevimento dell'ordine di esecuzione anticipata del contratto, il programma di fornitura e posa in opera che intende seguire ed al quale si intende vincolato, salvo espressa disapprovazione o richiesta di modifica da parte del Direttore dell'esecuzione.

#### **ARTICOLO 10 CONTROLLO DEL QUANTITATIVO**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di controllare preventivamente il quantitativo esatto delle diverse forniture e a rilevare in sito la situazione e le dimensioni esatte dei locali interessati dalle forniture; sono a carico dell'aggiudicatario stesso gli inconvenienti di ogni genere che potessero derivare dall'omissione, incompletezza od imprecisione di tale controllo.

#### **ARTICOLO 11 MODALITÀ DI COLLOCAMENTO IN OPERA**

Tanto durante la giacenza dei materiali, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in opera, l'aggiudicatario dovrà aver cura che le forniture non abbiano a subire guasti o lordure, proteggendole convenientemente dagli urti ecc. sia nelle superfici che negli spigoli.

Nella posa in opera delle forniture oggetto del contratto sono anche compresi tutti gli oneri ad essa connessi, quali ad esempio: il trasporto, lo scarico, l'immagazzinamento, la successiva ripresa, l'avvicinamento a piè d'opera, il sollevamento ed il trasporto fino al sito di collocamento, qualsiasi opera provvisoria, di protezione e mezzo d'opera occorrente; ogni materiale di consumo, l'impiego di ogni mano d'opera specializzata o qualificata nonché quanto altro occorre per dare l'opera completamente e perfettamente finita e rifinita.

Ogni guasto arrecato alle forniture oggetto del contratto nel loro collocamento in opera dovrà essere riparato a spese dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario resta obbligato alla rimozione dei materiali già in opera per i quali siano richieste le prove, i controlli e le verifiche.

Eventuali materiali danneggiati o deteriorati dovranno essere immediatamente ripristinati a cura e spese dell'aggiudicatario.

## **ARTICOLO 12 NORME DI SICUREZZA**

La fornitura dovrà essere realizzata nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'aggiudicatario dovrà pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

## **ARTICOLO 13 COLLAUDO – MANUTENZIONE.**

L'Università, entro 30 giorni dal completamento della fornitura procederà al collaudo.

L'Amministrazione ha facoltà di eseguire nel corso della fornitura e delle eventuali lavorazioni le seguenti verifiche e controlli:

- verifica dei materiali legnosi sia strutturali che di finitura e delle relative caratteristiche di struttura e di aspetto;
- verifica dei materiali per guarnizione, per il fissaggio e per accessori i quali, anche se non espressamente indicato, devono comunque risultare nuovi, di ottima qualità e esenti da difetti;
- verifiche delle dimensioni;
- verifiche di tutte le parti costruttive delle attrezzature e degli accessori;
- verifica della regolarità del montaggio;
- verifica delle connessioni, dei giunti a squadra e ad ugnatura;
- verifica delle guide e dei dispositivi di scorrimento;
- verifica dell'aderenza delle colle;
- verifica delle impiallacciature e delle placcature;
- verifica delle lucidature e delle laccature, che devono risultare uniformi, senza macchie e striature;
- verifica sui tessuti e imbottiture;
- verifica sui fissaggi a muro, a pavimento o a soffitto.

Verificata la corrispondenza delle forniture alle prescrizioni di capitolato l'Amministrazione emetterà relativo certificato che sarà approvato entro ulteriori 30 giorni.

Dalla data del certificato di collaudo decorrerà il periodo di gratuita manutenzione. L'operatore economico durante tale periodo, a chiamata dell'Università, sarà tenuto ad intervenire nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla chiamata.

L'operatore economico dovrà, comunque procedere alla manutenzione degli arredi di propria iniziativa, previa segnalazione all'Università degli interventi eseguiti.

Per tutti gli arredi forniti l'operatore economico aggiudicatario dovrà prevedere una garanzia sui prodotti minima di due anni. In ogni caso la fornitura di ulteriori arredi e attrezzature occorrenti nell'esercizio della gestione, compresa la sostituzione degli arredi e delle attrezzature di base esistenti, previa autorizzazione scritta dell'Università, è a carico dell'aggiudicatario.

Tutto l'arredamento dovrà essere a norma secondo le leggi vigenti, e l'operatore economico dovrà produrre le dovute certificazioni.

Prima della fase di collaudo l'aggiudicatario dovrà produrre l'elenco degli arredi con il prezzo unitario di ogni singolo prodotto anche in formato elettronico.

L'aggiudicatario dovrà prevedere la fornitura di prodotti per i quali sia garantita la disponibilità dei pezzi di ricambio per almeno 10 anni.

#### **ARTICOLO 14 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI**

Per quanto riguarda la qualità e la provenienza dei materiali, modo di esecuzione della fornitura, nonché l'ordine da tenersi nell'andamento della stessa, si fa riferimento a quanto contenuto nel presente capitolato prestazionale e relativi allegati.

Le forniture devono essere eseguite secondo le condizioni stabilite dalle migliori regole d'arte e dalle prescrizioni impartite dall'Università.

Quale regola generale si intende che i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'aggiudicatario riterrà di sua convenienza purché, a insindacabile giudizio dell'Università, rispondano alle caratteristiche e alle prestazioni indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza al capitolato deve risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

I materiali occorrenti dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio, avere le dimensioni previste e dovranno essere preventivamente sottoposti all'approvazione dell'Università.

Quando questa avesse denunciato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'aggiudicatario dovrà sostituirla subito con altra che corrisponda alla qualità voluta; i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente sgombrati dal cantiere a cura e spese dell'aggiudicatario.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte dell'Università, l'aggiudicatario resta completamente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto dipenda dai materiali.

Gli arredi su misura, gli allestimenti e le forniture devono essere realizzate con materiali idonei della migliore qualità rispondenti alla legislazione e delle normative vigenti in materia di salute, sicurezza ed accessibilità per locali pubblici. Tutti i materiali impiegati dovranno avere la certificazione di conformità secondo le norme CEE e UNI. L'aggiudicatario dovrà inoltre, se ritenuto necessario dall'Università, campionare i principali materiali, le finiture, le vernici e le tinteggiature.

In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'aggiudicatario sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti.

#### **ARTICOLO 15 ELENCO DELLE QUANTITÀ E CARATTERISTICHE DEGLI ARTICOLI DA FORNIRE**

Resta convenuto e stabilito per norma generale, che nei prezzi unitari offerti dalla ditta, si intende compresa ogni opera principale e provvisoria, ogni consumo, ogni magistero, ogni trasporto, ogni lavoro e quant'altro necessario per dare la fornitura e posa in opera compiuta nei modi prescritti, a perfetta regola d'arte e ciò anche quando non sia esplicitamente dichiarato in corrispondenza di ciascun prezzo dell'elenco stesso proposto dalla ditta.

L'elenco degli arredi e delle attrezzature da fornire è specificato nell' **Allegato A**.

L'ubicazione e la posizione degli arredi nei singoli locali sono rilevabili nei grafici allegati di cui all' **Allegato B, C, D**.